



CITTÀ DI TERAMO

All."A"

REGOLAMENTO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE DEL COMUNE DI TERAMO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 17.3.2021)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.
- Art. 3 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 4 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 5 – Commissione Comunale per la De.C.O.
- Art. 6 - Marchio De.C.O.
- Art. 7 - La struttura organizzativa
- Art. 8 – Iniziative comunali
- Art. 9 - Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche tradizionali locali, in quanto risorse di valore economico, culturale e turistico e strumenti di promozione dell'immagine della Città di Teramo.

2) Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n.267 e del vigente dello Statuto Comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche finalizzate alla produzione e preparazione di prodotti e specialità locali tipiche del territorio. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che,

per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3) In particolare, l'azione del Comune si esplica attraverso:

a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) la realizzazione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari ed artigianali ed enogastronomiche che, a motivo della loro rilevanza culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento e di tutela;

c) la promozione ed il sostegno, mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) la promozione ed il supporto di iniziative esterne organizzate da associazioni, enti e comitati privi di scopi di lucro che contemplino, tra le finalità istituzionali, la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari ed artigianali;

e) il riconoscimento di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

4) Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-alimentare, artigianale o enogastronomico, derivante da attività agricola o artigianale, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola o artigianale, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 2

Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, la quale non costituisce un marchio di qualità, ma attesta l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Teramo.

2) La De.C.O., nonché il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Teramo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

3) Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche segnalati e denominati.

4) L'iscrizione nel registro vale a valorizzare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

5) Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

6) Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i prodotti delle imprese agricole, artigianali, commerciali e i titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 del precedente articolo nell'ambito del Comune di Teramo.

7) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8) Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9) Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1) I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere coltivati, trasformati, preparati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Teramo, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta, relativamente ai prodotti alimentari, qualora questi ultimi rispettino gli usi e le tradizioni locali e siano preparati con ingredienti genuini, di qualità e tracciati.

3) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4) Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5) Per i prodotti trasformati e le preparazioni enogastronomiche, nel disciplinare/scheda identificativa del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti debbano essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

6) I prodotti artigianali non alimentari potranno ottenere il riconoscimento De.C.O. esclusivamente se realizzati sul territorio comunale, utilizzando tecniche e strumenti compatibili con la tradizione manifatturiera locale, in conformità ai disciplinari-tipo approvati dall'Amministrazione.

Art. 4

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1) Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2) Il Comune può procedere direttamente, d'ufficio, alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.C.O., attivando opportune verifiche e contatti con le imprese interessate e promuovendo, eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati.

3) Per ottenere l'attribuzione della De.C.O. e l'iscrizione nel relativo registro è necessario presentare apposita domanda alla struttura comunale competente, corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, nonché ogni informazione utile ai fini dell'iscrizione, indicando, perlomeno, i seguenti elementi:

- la residenza del richiedente o la sede legale qualora trattasi di persona giuridica;
- la denominazione del prodotto;
- il valore storico culturale;
- l'area geografica di produzione;
 - le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura;

4) Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia l'apposita Commissione prevista dal successivo art. 5.

5) I prodotti iscritti nel registro possono fregiarsi della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), completata dal numero di autorizzazione e dalla data di iscrizione.

6) L'iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

7) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

8) Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantirne maggiormente la tipicità.

9) L'iscrizione nel registro De.C.O. comporta solo oneri di segreteria per l'impresa.

10) Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

11) Ferma restando la finalità di tutelare le produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche e le loro tradizionali lavorazioni e confezioni svolte dalle piccole attività locali, il

Comune si riserva la facoltà di iscrivere al Registro De.C.O. le produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche realizzate da realtà industriali, secondo le modalità espressamente previste nel successivo articolo 5, comma 8.

Art. 5

Commissione Comunale per la De.C.O.

1) L'esame delle richieste di iscrizione nel registro De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione, nominata dal Sindaco e così composta:

- Il/gli Assessori competenti in materia di agricoltura e ambiente, che assumono il ruolo di Presidente;

- N. 1 membro indicato da ciascuno dei seguenti enti:

- Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia; Università degli Studi di Teramo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"; I.T.S. Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il "Made in Italy"; Istituto Superiore Alberghiero Di Poppa-Rozzi;

- N. 1 membro indicato da ciascuna delle seguenti associazioni di categoria:

- CIA; CNA; Coldiretti; Confartigianato.

2) Partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore Attività Produttive – Commercio, o suo delegato.

3) Funge da segretario della Commissione il responsabile del Settore Attività Produttive – Commercio, o altro dipendente dello stesso Settore.

4) La commissione redige i disciplinari di produzione o le schede identificative, che, previa approvazione della Giunta comunale, saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

5) La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei presenti.

6) In caso di parità, il voto del Presidente di Commissione vale doppio.

7) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso.

8) La Commissione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 11, può approvare la richiesta di iscrizione al Registro De.C.O. avanzata da realtà industriali. In tal caso la richiesta dovrà essere approvata a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto.

9) Nel rispetto delle maggioranze stabilite nel comma precedente, la Commissione può approvare la richiesta di un iscritto al registro De.C.O. di poter produrre anche fuori dal territorio comunale, avvalendosi anche della collaborazione di altre realtà industriali.

Art. 6

Marchio De.C.O.

1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 gli stessi dovranno essere identificati da un apposito marchio come da allegato A.

2) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

3) L'uso del marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

4) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori previsti nell'allegato A, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

5) Il marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.C.O.

6) Il marchio De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

7) Nel caso di vendita al dettaglio, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. La frutta o la verdura potranno essere vendute in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale riportante il marchio De.C.O. in maniera ben visibile.

8) Il Comune di Teramo, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

9) È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

10) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 8, se ed in quanto applicabili.

Art. 7

La struttura organizzativa

1) Il Settore Attività Produttive – Commercio è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e svolge le attività amministrative di cui al presente regolamento.

Art. 8

Iniziative comunali

1) Il Comune assicura la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2) Il Comune, altresì, ricerca ed incentiva forme di collaborazione con enti, associazioni, comitati e istituzioni pubbliche e private operanti nei settori di studio e valorizzazione delle attività e produzioni agro-alimentari ed artigianali.

Art. 9

Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali

1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori o artigiani interessati ovvero degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, della domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.), della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della specialità tradizionale garantita (S.T.G.), dei prodotti agricoli ed artigianali alimentari del territorio.

2) Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali (PAT) di cui al Decreto Legislativo 173/1998.

Art. 10

Controlli

1) I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti incaricati dal Comune.

2) Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il marchio De.C.O. o venduti come tali.

3) Il titolare dell'impresa è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e produzione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 11

Sanzioni

1) Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) l'uso difforme o improprio del marchio D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 5, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

d) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

2) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 5, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio De.C.O.

3) La Commissione formula il parere di cui al comma 2 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

4) L'impresa al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

5) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle norme del presente regolamento, si fa riferimento all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e alla legge n. 689/81.

Art. 12 Norme finali

1) Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.